



*Ministero del Lavoro, della Salute e  
delle Politiche Sociali*

SETTORE SALUTE

Dipartimento della Qualità  
Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie  
Ufficio III (Segreteria CCEPS)

**Giurisprudenza della Commissione Centrale  
per gli Esercenti le Professioni Sanitarie  
Anno 2007**

*A cura di Maria Teresa Camera e Roberto Dati*

SOMMARIO

- I Albi professionali
- II Disciplina
- III Elezioni
- IV Ricorsi alla Commissione Centrale

# INDICE

## I – ALBI PROFESSIONALI

Albo degli odontoiatri – disciplina di cui al d. lgs. n. 386/1998	1
Cancellazione (audizione) – tassatività dei casi di cui all’art. 11 d. lgs. n. 233/1946	2
Legittimazione all’esercizio della psicoterapia	3
Partecipazione alla prova attitudinale di cui al d. lgs. n. 386/1998	4
Questione di legittimità costituzionale del d. lgs. n. 386/1998	5

## II – DISCIPLINA

### COLLEGIO GIUDICANTE

Collegio perfetto	6
Commissioni previste dalla legge n. 409/1985	7
Composizione del collegio	8
Composizione del collegio (verifica)	9
Obbligo di astensione	10

### MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Comportamenti atti a favorire l’attività privata del sanitario	11
Indebito vantaggio personale	12
Mancate visite domiciliari	13
Obbligo di denuncia	14-15

### MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Esercizio abusivo della professione (favoreggiamento)	16-22
Esercizio abusivo della professione (ispezione dell’Ordine)	23
Divieto di cointeressenza (veterinari)	24
Inadempimento dei doveri connessi all’incarico di CTU	25
Interruzione di gravidanza in studio privato	26
Intestazione fattura a persona diversa dal paziente	27
Rispetto dei minimi tariffari	28

### MANCANZE DISCIPLINARI - FARMACIA E FARMACI

Accaparramento di ricette	29
Chiusura annuale per ferie	30

### MANCANZE DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ SANITARIA

Finalità pubblicitaria del materiale prodotto e diffuso	31
Omesso controllo di materiale propagandistico	32
Targa pubblicitaria non autorizzata	33
Vigilanza del sanitario	34-35

### PRESCRIZIONE

Applicabilità dell’art. 2106 del Codice civile	36
Decorrenza del termine (pendenza di procedimento penale)	37-39
Decorso di tempo tra seduta e pubblicazione del provvedimento disciplinare	40-41

### PROCEDIMENTO

Acquisizione del certificato del casellario giudiziale	42
Audizione (assistenza legale)	43
Comunicazione di avvio del procedimento	44
Comunicazione non pervenuta al sanitario	45
Contestazione degli addebiti	46-48
Contestazione degli addebiti (genericità)	49
Contestazione di recidiva	50
Correlazione tra addebito e sanzione	51
Diritto di difesa	52-59
Errore materiale	60-61
Obblighi dell’Ordine o Collegio nella fase istruttoria	62

Prove testimoniali	63-65
Ricusazione	66
Verbale del procedimento disciplinare	67
<b>PROVVEDIMENTO</b>	
Assunzione delle prove	68-69
Difetto di motivazione	70-71
Indicazione della data	72
Sottoscrizione	73-75
Valutazione degli elementi derivanti da procedimento penale	76
Valutazione delle giustificazioni addotte dal sanitario	77
Violazione dell'art. 47 D.P.R. n. 221/1950	78-79
<b>RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI</b>	
Automatismo (divieto di) nella valutazione della sentenza di condanna penale	80
Autonomia del giudizio disciplinare	81
Effetti del decreto di archiviazione penale	82
Patteggiamento	83-84
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale	85
Valutazione della sentenza penale di condanna	86-87
<b>SANZIONI</b>	
Colpa	88
Dichiarazioni sindacali	89
Rapporto di pubblico impiego (competenza di Ordine o Collegio)	90
<b>III – ELEZIONI</b>	
<b>CONVOCAZIONE</b>	
Avviso di convocazione	91-92
<b>SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI</b>	
Omonimia tra iscritti nell'Albo	93
Presenza di estranei al seggio - invalidità delle elezioni	94
Scheda elettorale	95
Sostituzione del Presidente del seggio	96
<b>IV – RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE</b>	
<b>COMPETENZA</b>	
Compensazione delle spese del giudizio di Cassazione	97
In materia di ricorsi di odontoiatri	98
Pagamento delle spese di lite	99
<b>COMUNICAZIONE DA PARTE DI ORDINI E COLLEGI</b>	
<b>IMPROCEDIBILITÀ</b>	
Cessata materia del contendere	101-102
Sopravvenuta carenza di interesse	103
<b>IRRICEVIBILITÀ</b>	
<b>NOTIFICHE</b>	
Elezioni	105
<b>RINUNZIA</b>	
	106

\*\*\*\*\*

## I – ALBO

### **Albo degli odontoiatri – disciplina di cui al d. lgs. n. 386/1998**

1. È infondato il gravame avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli odontoiatri adottato in base al d. lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, il quale prevede l'obbligo di superare una specifica prova attitudinale per i soggetti che, immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni dal 1980/81 al 1984/85 ed in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, vogliono ottenere l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri.

Tale disciplina, infatti, trova applicazione non solo per i predetti soggetti che chiedano per la prima volta l'iscrizione all'Albo, ma anche per chi aveva già ottenuto l'iscrizione in precedenza. Va quindi disattesa la tesi secondo cui la condizione di iscritto all'Albo in data antecedente all'entrata in vigore del citato decreto darebbe luogo ad una sorta di diritto acquisito.

Al riguardo, va ricordato che la legge n. 471/1988 prevedeva che “I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409”. Detta legge è stata abrogata dall'art. 2 del d. lgs. n. 386/1998, che richiede appunto il superamento di un'apposita prova attitudinale agli immatricolati negli anni dal 1980/81 al 1984/85. Quest'onere è previsto non solo nei confronti di quanti, all'entrata in vigore della citata normativa, non erano iscritti, ma anche nei confronti di coloro che si sono avvalsi della facoltà di iscrizione all'albo degli odontoiatri prevista dalla legge n. 471.

Ciò appare chiaro dal disposto dell'articolo 1, comma 4, secondo cui “In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri”. Pertanto, secondo tale disposizione, la domanda di partecipazione alla prova attitudinale è condizione, per chi ha beneficiato della legge n. 471, per mantenere l'iscrizione, prima in via provvisoria e, in seguito all'esito positivo della prova, in via definitiva (*n. 36 del 29 marzo*).

### **Cancellazione (audizione) – tassatività dei casi di cui all'art. 11 d. lgs. n. 233/1946**

2. Non si ha violazione delle regole del contraddittorio e del giusto procedimento per omessa audizione in un procedimento per la cancellazione di un iscritto dall'Albo degli odontoiatri, disposta perché il sanitario non aveva partecipato alla prova attitudinale prevista dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 quale condizione per mantenere l'iscrizione.

Come correttamente rilevato dall'Ordine, la cancellazione – non ricorrendo alcuna delle fattispecie tassativamente indicate dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946 – non deve essere preceduta dall'audizione del sanitario, al quale comunque l'Ordine aveva concesso la facoltà di presentarsi presso gli uffici dell'Ordine per essere sentito prima della data stabilita per la decorrenza della cancellazione.

Infatti, l'obbligo di sentire l'interessato ricorre solo nelle ipotesi specificate nelle lettere a), b), c) e f) del citato art. 11. Né può ritenersi violato l'art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto da detto articolo, viene meno quando vi siano esigenze di celerità del procedimento. Nel caso di specie, tali esigenze sono da rinvenirsi nella necessità di cancellare tempestivamente dall'Albo coloro che non sono in possesso dei requisiti di legge (*n. 10 del 29 marzo*).

### **Legittimazione all'esercizio della psicoterapia**

3. L'art. 3 della legge 10 febbraio 1989, n.56, subordina la legittimazione all'esercizio della attività di psicoterapeuta al possesso di una specifica formazione professionale che va acquisita, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti. Pertanto, è corretto il rigetto dell'istanza di legittimazione proposta dal sanitario che abbia ottenuto l'attestato di frequenza di una scuola di specializzazione in epoca antecedente al riconoscimento, effettuato con decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 3, della scuola medesima (*n. 8 del 29 marzo*).

### **Partecipazione alla prova attitudinale di cui al d. lgs. n. 386/1998**

4. È irrilevante il motivo di ricorso con cui il sanitario invoca il legittimo impedimento, dovuto a gravi problematiche legate all'ambito familiare, per giustificare la propria mancata partecipazione alla prova attitudinale, frutto – a suo dire – di mero errore, commesso in buona fede e sanato con la presentazione (tardiva) di domanda di partecipazione alla prova attitudinale stessa.

Infatti, come è evidente, difficoltà soggettive (soprattutto se non chiaramente precisate) non esonerano un cittadino dal rispetto della legge. Il ricorrente non può dolersi delle conseguenze di una propria omissione frutto, come egli stesso afferma, di un proprio disinteresse temporaneo alle vicende lavorative (*n. 10 del 29 marzo*).

### **Questione di legittimità costituzionale del d. lgs. n. 386/1998**

5. È priva di ogni fondamento giuridico, sia dal punto di vista formale che sostanziale, l'eccezione di incostituzionalità del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, sollevata innanzi la Commissione Centrale dal ricorrente in relazione agli artt. 3, 29, 30 e 97 Cost. per l'asserito contrasto della previsione della sottoposizione a prova attitudinale con i principi costituzionali sanciti dalle disposizioni citate (*n. 10 del 29 marzo*).

## **II – DISCIPLINA**

### **COLLEGIO GIUDICANTE**

#### **Collegio perfetto**

6. La commissione di disciplina non va considerata un collegio perfetto, come dimostrato – tra l'altro – dalla circostanza che la stessa non deve necessariamente operare in sede plenaria, ma a semplice maggioranza dei suoi componenti. Va richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/1995, la quale statuisce che la configurazione della commissione disciplinare come collegio perfetto non costituisce un principio generale, né la collegialità perfetta appare come elemento coesistente alla funzione di valutazione di giudizio dell'organo di disciplina.

Con specifico riferimento ai procedimenti disciplinari delle professioni sanitarie, l'art. 30 del DPR 5 aprile 1950, n. 221 prescrive che, per la validità delle adunanze dei collegi, sia necessaria e sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti, rimanendo la suddetta commissione – anche in funzione disciplinare – un organo amministrativo collegiale.

In senso conforme sono le decisioni di questa Commissione Centrale, secondo le quali il principio di immutabilità del collegio viene violato solo se nella trattazione orale avvenuta nel corso di più sedute vi sia stata un'alternanza di componenti (dec. nn. 12/1991, 253/1996 e 16/2004). In altri termini, il provvedimento disciplinare è considerato valido solo se viene assunto dall'organo collegiale di cui facciano parte gli stessi componenti presenti nelle varie fasi del procedimento (*n. 51 del 12 novembre*).

#### **Commissioni previste dalla legge n. 409/1985**

7. È infondato il gravame con cui si lamenta che il procedimento disciplinare non si è svolto davanti al Consiglio dell'Ordine, come previsto dall'art. 38, comma uno, del DPR n. 221/1950, ma davanti alla commissione per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi. La citata disposizione, infatti, è stata parzialmente modificata dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, il cui art. 6, mutando la denominazione degli Ordini provinciali dei medici chirurghi in quella di Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ha disposto che in seno ai Consigli direttivi degli Ordini sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi.

Le commissioni, così istituite, esercitano le attribuzioni disciplinari già indicate dall'art. 3 lett. f) del d.lgs. 13 settembre 1946 n. 233, con conseguente imputazione all'Ordine degli effetti dei fatti e degli atti dalle stesse compiuti (*n. 74 del 12 novembre*).

#### **Composizione del collegio**

8. Non si ha violazione degli artt. 30 e 38 del DPR n. 221/1950 e dell'art. 6 della legge 409/1985 per essere presenti in seno al collegio tre membri anziché cinque. Atteso che ai sensi dell'art. 30 del citato DPR “le adunanze dei Consigli o Comitanti centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente”, la deliberazione è correttamente presa con la presenza della maggioranza dei componenti (3 su 5) e con la maggioranza dei voti (*nn. 69-70 del 12 novembre*).

#### **Composizione del collegio (verifica)**

9. È infondato il ricorso con cui si lamenta che la deliberazione impugnata non è stata preceduta dalla verifica della legittimità della seduta dell'organo di disciplina, essendo il numero dei consiglieri presenti sensibilmente inferiore a quello dei componenti il Collegio medesimo, laddove

il ricorrente non produca prove in merito alla asserita mancata verifica della regolare costituzione della commissione (verifica che, peraltro, non risulta sia stata mai richiesta).

Ciò tanto più ove il sanitario sia, altresì, comparso volontariamente dinanzi alla commissione di disciplina senza l'assistenza del difensore, senza eccepire – in limine del procedimento o comunque prima che venisse adottata la decisione impugnata (in modo che l'organo disciplinare possa dimostrare immediatamente l'effettuata convocazione di tutti i componenti l'organo stesso, oppure autotutelarsi fissando una nuova seduta) – siffatta eccezione, svolgendola per la prima volta nel ricorso dinanzi alla Commissione Centrale (*n. 51 del 12 novembre*).

### **Obbligo di astensione**

**10.** È infondata l'argomentazione relativa all'inosservanza da parte del collegio giudicante dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., derivante – ad avviso del ricorrente – dall'aver il predetto collegio convenuto dinnanzi al Tribunale civile l'ente presso cui presta servizio il sanitario incolpato, rendendosi in tal modo parte in una causa vertente su identica questione di diritto.

L'obbligo di astensione è configurabile in capo al giudice-persona: esso può pertanto interessare un componente del collegio giudicante o tutti i componenti, ma mai l'organo in quanto entità astratta. Qualora si condividesse tale tesi, infatti, si priverebbe, *tout court*, l'Ordine professionale del potere di esercitare l'azione disciplinare nei confronti di un sanitario che ritiene abbia commesso un comportamento contrario al codice deontologico.

In realtà l'obbligo di astensione e l'istituto della ricsuzione non agiscono sul diritto all'esercizio dell'azione da parte di un organo individuato dalla legge ma, essendo riferibili al giudice *uti singuli*, perseguono lo scopo di garantire l'imparzialità e la correttezza del giudizio, impedendo al giudicante che ha un interesse personale nella controversia di dirimere la stessa. D'altro canto, lo stesso DPR n. 221/1950 dispone testualmente che, per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, possono essere ricsutati i componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione Centrale (*n. 20 del 9 maggio*).

## **MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO**

### **Comportamenti atti a favorire l'attività privata del sanitario**

**11.** Il medico dipendente da o convenzionato con strutture sanitarie pubbliche o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale, evitando di porsi nella condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse personale. Qualora si verifichi un contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale il sanitario deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.

Non ha quindi scusanti il professionista al quale è riconducibile una scheda di dimissioni ospedaliera in cui venga suggerito di rivolgersi ad un centro convenzionato per eseguire prestazioni specialistiche, non praticabili nell'ospedale pubblico, soprattutto ove gli interventi per i quali si consiglia una struttura privata non appaiano di elevata complessità, bensì rientrino nell'ordinaria attività di qualsiasi studio.

Peraltro, anche se tale scheda fosse invece riconducibile ad una scelta operata dall'Azienda ospedaliera, ragioni di opportunità deontologiche avrebbero dovuto comportare una differente condotta il sanitario, che invece sembra aver contribuito e collaborato con l'Azienda stessa per porre in essere una convenzione con il centro privato, dove tra l'altro vi è in qualità di socio anche sua moglie (*nn. 69-70 del 12 novembre*).

## **Indebito vantaggio personale**

**12.** Costituisce violazione del Codice deontologico il comportamento con cui un sanitario, nell'esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale (medico dell'INPS), suggerisca al paziente, visitato durante una visita fiscale domiciliare, di recarsi presso il suo studio privato per la soluzione dei problemi ai denti. È infondata, infatti, la tesi difensiva secondo cui tale comportamento non integrerebbe gli estremi dell'illecito deontologico, in quanto il predetto suggerimento sarebbe scaturito da un colloquio informale e non volto al conseguimento di un vantaggio personale: il codice deontologico vieta espressamente al medico che riveste cariche pubbliche di avvalersi di tale ruolo a scopo di vantaggio professionale (*n. 11 del 29 marzo*).

## **Mancate visite domiciliari**

**13.** È fondato il ricorso del sanitario, incolpato per violazione degli artt. 7 (obbligo di intervento) e 18 (competenza professionale) del Codice di deontologia medica, per presunto mancato rispetto dell'incarico a tempo indeterminato di attività di continuità assistenziale presso una Azienda sanitaria locale, qualora la commissione disciplinare non provi adeguatamente i fatti addebitati supportandoli con riscontri oggettivi idonei a dimostrare in modo inequivocabile il comportamento scorretto del ricorrente. In assenza di siffatti riscontri, sono condivisibili i rilievi del ricorrente secondo cui le contestazioni sulla carenza di visite domiciliari e sulla eccedenza di consulenze telefoniche riguarderebbero un periodo troppo limitato per offrire una dimostrazione significativa di scarsa diligenza professionale.

Né il provvedimento sanzionatorio può essere legittimamente fondato su precedenti comportamenti negligenti, per i quali sia stata applicata a suo tempo la relativa sanzione, e nemmeno sulla base del risultato dell'accertamento disposto dalla stessa A.S.L., dal quale il sanitario è risultato inidoneo allo svolgimento dell'incarico di continuità assistenziale, a cui ha fatto seguito la revoca dell'incarico (*n. 37 del 29 marzo*).

## **Obbligo di denuncia**

**14.** La posizione del professionista che presta servizio, in qualità di veterinario, presso un'associazione di servizi per animali permette di individuare in capo all'incolpato specifiche responsabilità, sia pure nella forma di omissioni di denunce all'Ordine. Infatti, è ragionevole ritenere che il sanitario, durante il suo rapporto di collaborazione con l'associazione medesima, abbia acquisito una conoscenza delle infrazioni al codice deontologico ivi commesse, tale da generare un obbligo di denuncia all'Ordine (*nn. 21 e 22 del 9 maggio*).

**15.** L'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria eventuali ipotesi di reato sorge in capo al direttore sanitario non in base ad una specifica disposizione deontologica, bensì nell'ambito di quella più ampia funzione di vigilanza che il medico che rivesta tale ruolo deve esercitare sui rapporti con e tra sanitari per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini, ai sensi dell'art. 69 del Codice di deontologia medica.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. 10 maggio 1998, n. 5793), ove risulti che i fatti contestati si sono svolti in tempi tanto rapidi da non permettere l'immediata e completa individuazione degli elementi delittuosi, il pubblico ufficiale non può essere vincolato all'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi del reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto.

Certamente ciò si verifica in caso di decesso di un paziente, ove la documentazione clinica sia stata oggetto di sequestro giudiziario disposto il giorno successivo a quello della morte e, in pari data, il direttore sanitario, ricevuta la segnalazione della vicenda, la trasmetteva all'Azienda ospedaliera, che costituiva una commissione interna per l'accertamento delle responsabilità. In tale

situazione, dal punto di vista deontologico, non può imputarsi al ricorrente un ritardo nell'attivarsi rispetto al veloce succedersi degli eventi, né, tantomeno, una volontà di celare il fatto (n. 65 del 12 novembre).

## **MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE**

### **Esercizio abusivo della professione (favoreggiamento)**

**16.** La giustificazione dell'incolpato secondo cui non si trovava nelle condizioni di impedire l'esercizio abusivo della professione da parte dell'odontotecnico non può costituire un'esimente.

Infatti, dagli accertamenti compiuti durante il procedimento penale, sia dalla motivazione della sentenza (che assolve il ricorrente con riferimento ad uno solo dei due capi di imputazione), e tenuto conto dell'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento dalla commissione disciplinare, appare adeguatamente provata la circostanza illecita della condivisione dello studio dentistico con l'odontotecnico. Ciò a maggior ragione quando dal procedimento penale svolto sugli stessi fatti emerga un legame stretto (talvolta sfociante in una sovrapposizione di ruoli) tra l'attività del sanitario e quella dell'odontotecnico all'interno dello studio stesso (n. 26 del 13 luglio).

**17.** Al fine di evitare la commissione tra l'attività dell'odontoiatra e quella dell'odontotecnico, il sanitario libero professionista deve porre in essere tutte le misure idonee ad evitare il compimento di atti illeciti da parte di persona non abilitata all'esercizio della professione odontoiatrica. Laddove risulti che il sanitario – pur avvertito dell'effettuazione di prestazioni odontoiatriche da parte del collaboratore non abilitato – non abbia adottato un comportamento volto a far cessare l'abusivismo, lo stesso è responsabile disciplinarmente, anche in quanto titolare dello studio dentistico.

Non è infatti necessario (così come per l'art. 348 c.p., nonché per l'art. 8 della legge n. 175/1992), ai fini dell'accertamento della responsabilità, che vi sia attività continuativa da parte della persona non abilitata con la copertura, protezione o omissione di sorveglianza da parte del professionista, ma è sufficiente anche una sola "invasione di campo" da parte dell'abusivo (nn. 34 del 29 marzo e 73 del 12 novembre).

**18.** È inammissibile e, comunque, manifestamente infondata, la censura di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 175, nella parte in cui prevede l'interdizione per un periodo non inferiore ad un anno a carico degli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni.

D'altronde, come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni (dec. 12 febbraio 2001, n. 23), non rileva il fatto che non siano previste, per altre professioni, sanzioni così alte nel minimo ed indeterminate nel massimo per il medesimo illecito di agevolazione dell'esercizio abusivo della professione; infatti, la citata norma è stata posta espressamente per gli esercenti le professioni sanitarie e le sanzioni disciplinari che agli stessi possono essere inflitte (n. 42 del 9 maggio).

**19.** In sede di valutazione della responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Albo, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito disciplinare di agevolare l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, è necessario e sufficiente il requisito della colpa, sotto il profilo della *culpa in vigilando*, che risiede nel comportamento negligente del medico il quale non abbia adottato le misure idonee ad evitare che possano sorgere equivoci da parte degli utenti circa i soggetti legittimamente autorizzati a compiere atti medici.

Il sanitario deve adoperare la massima cautela e diligenza soprattutto in ragione del contesto di fatto, quale è quello di un ambulatorio di proprietà dell'odontotecnico, frequentato anche dal figlio del titolare, prossimo alla laurea in odontoiatria. Come già osservato in precedenti pronunzie della

Commissione Centrale (ad es., dec. 8 maggio 2002, n. 45), anche l'omissione degli oneri di sorveglianza integra l'ipotesi di agevolazione d'esercizio abusivo della professione. A tal fine, occorre aver rilievo alle specifiche circostanze poste dalla commissione disciplinare alla base della propria decisione, circostanze che vanno considerate nel loro complesso, al fine di ricostruire il quadro dei rapporti tra l'odontoiatra e coloro che hanno esercitato abusivamente la professione (*n. 52 del 12 novembre*).

**20.** È dimostrata in modo inequivocabile la mancata adozione, da parte del sanitario, delle misure idonee ad evitare l'esercizio abusivo della professione ove risulti che diversi atti medici sono stati compiuti da un soggetto a ciò non abilitato; che da questi atti sono derivate lesioni documentate dai pazienti danneggiati; che i fatti denunciati siano stati compiuti nello studio di cui era direttore sanitario il ricorrente. Né la mancanza del dolo comporta insussistenza del fatto addebitato, atteso che – come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni (dec. 14 ottobre 2005, n. 56) – l'inosservanza delle norme giuridiche, ivi comprese quelle di natura deontologica, e tecniche, dovuta anche solo a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare. La “mera disattenzione” invocata dal ricorrente non esclude la responsabilità, anzi connota nel suo tratto tipico l'inosservanza degli oneri di sorveglianza da parte dell'interessato, al quale competeva la vigilanza sulla attività professionale esercitata nel presidio odontoiatrico di cui lo stesso era direttore sanitario (*n. 53 del 12 novembre*).

**21.** Il provvedimento disciplinare è affetto da vizio di eccesso di potere ove non sia sufficientemente provato l'esercizio abusivo della professione sanitaria, non avendo l'organo di disciplina svolto alcuna attività istruttoria tesa ad individuare riscontri documentali, o comunque oggettivi, delle dichiarazioni contenute in un esposto sulla base del quale è stata unicamente basata l'azione disciplinare. Né possono giustificare tale azione precedenti raccomandazioni informali fatte al ricorrente, per “allertarlo ad un'attenta vigilanza sull'operato medico-odontoiatrico all'interno della struttura”. In conclusione, l'attività istruttoria, in un procedimento disciplinare, deve essere finalizzata all'adozione di un provvedimento che sia sostenuto – seppure secondo un libero convincimento – da un serio accertamento dei fatti compiuto anche in relazione alle difese prodotte dal ricorrente, che non possono essere apoditticamente ignorate (*n. 54 del 12 novembre*).

**22.** È infondato il ricorso con cui si lamenta la presunta erroneità della sanzione comminata dall'art. 8, comma 1, della legge n. 175/1992, in base al quale i sanitari che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno (*n. 55 del 12 novembre*).

### **Esercizio abusivo della professione (ispezione dell'Ordine)**

**23.** Non può attribuirsi alcun rilievo alla doglianza circa la mancata effettuazione di ispezioni presso lo studio professionale da parte del collegio giudicante. L'art. 8 della legge n. 175/1992, infatti, non impone alcun obbligo in tal senso quale condizione per irrogare la sanzione, attribuendo alla commissione solo la facoltà di procedere a tale tipo di accertamento (*n. 26 del 13 luglio*).

### **Divieto di cointeressenza (veterinari)**

**24.** Il comportamento posto in essere dal sanitario viola il divieto di cointeressenza previsto dal codice deontologico. Lo stretto legame di parentela sussistente tra il sanitario e il presidente dell'ente presso cui presta servizio l'incolpato, la mancata separazione all'interno della predetta struttura tra l'attività ambulatoriale e quella di vendita di prodotti per animali, la presenza di una

unica cassa per le diverse prestazioni limitano la indipendenza professionale del veterinario e la sua libertà intellettuale, integrando, in tal modo, la fattispecie della cointeressenza (n. 20 del 9 maggio).

### **Inadempimento dei doveri connessi all'incarico di CTU**

25. Integra illecito disciplinare, sanzionabile con la censura, la revoca della nomina del sanitario a consulente tecnico d'ufficio in vari procedimenti giurisdizionali, disposta perché lo stesso, con il suo comportamento gravemente omissivo, aveva violato intollerabilmente i doveri caratterizzanti la pubblica funzione di ausiliario del Giudice, vanificando lo scopo dell'accertamento tecnico preventivo (n. 14 del 29 marzo).

### **Interruzione di gravidanza in studio privato**

26. Non può essere ritenuta mera violazione formale l'aver praticato una interruzione di gravidanza in uno studio privato anziché in una struttura pubblica. A prescindere da ogni considerazione di carattere etico su siffatta affermazione, va rilevato che la qualificazione giuridica di un fatto e la gravità del medesimo è stabilita a priori dal legislatore, il quale evidentemente – avendo definito, in astratto, la condotta posta in essere dal ricorrente come reato – ha attribuito alla stessa un giudizio di riprovevolezza ben più grave rispetto a quello formulato dall'incolpato (n. 29 del 13 luglio).

### **Intestazione fattura a persona diversa dal paziente**

27. Costituisce violazione del decoro professionale l'aver intestato la fattura per le prestazioni rese a nome di persona diversa dal paziente effettivo. Independentemente, infatti, dall'eventuale conseguimento di un vantaggio di qualsivoglia natura da parte del sanitario, il fatto in sé di aver emesso fattura ad un soggetto diverso dal paziente, senza rispettare le norme vigenti in ambito tributario, è da ritenersi fatto disdicevole al decoro professionale (n. 11 del 29 marzo).

### **Rispetto dei minimi tariffari**

28. Il direttore sanitario ha l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione dei minimi tariffari professionali, né può liberarsi di ogni responsabilità dichiarandosi estraneo alle decisioni in merito assunte dalla struttura presso cui opera, atteso che una struttura sanitaria non può costituire uno strumento per eludere le norme vigenti.

La dichiarazione resa innanzi l'Ordine di non conoscere i minimi tariffari e di non curarsi del loro rispetto rende pertanto evidente la responsabilità disciplinare del professionista, sia pure nella forma della *culpa in vigilando*, per la mancata applicazione del tariffario all'attività esercitata nella struttura della quale è direttore sanitario (n. 20 del 9 maggio).

## **MANCANZE DISCIPLINARI – FARMACIA E FARMACI**

### **Accaparramento di ricette**

29. Configura accaparramento di prescrizioni, e integra una condotta contraria all'art. 10 del codice deontologico, la lettera di una società di servizi sanitari, firmata da un farmacista in qualità di amministratore unico, indirizzata a medici di medicina generale ai quali venga offerto un servizio per i loro assistiti di distribuzione di farmaci tramite raccolta e consegna a domicilio delle ricette. Ciò a maggior ragione quando, in allegato alla predetta lettera, vi siano *dépliant* pubblicitari, rinvenuti in molti studi medici della zona, nei quali si leggeva che tale servizio era offerto gratuitamente e in collaborazione, tra l'altro, con la farmacia del ricorrente.

L'attività posta in essere dalla predetta società, infatti, e a prescindere dal numero delle farmacie coinvolte nell'iniziativa, lungi dal risolversi nella mera consegna del farmaco a domicilio, si caratterizza proprio per l'accaparramento di ricette presso gli studi medici. Tale servizio, pertanto, supera di gran lunga i limiti entro i quali è ritenuta ammissibile la consegna a domicilio del farmaco, che, comunque, mai prescinde dal rapporto diretto farmacia-paziente.

La circostanza, quindi, che il farmacista abbia aderito alla predetta iniziativa è da sola sufficiente ad integrare la violazione da parte dello stesso del codice deontologico; la circostanza poi che l'incolpato sia anche l'amministratore unico della società che ha adottato l'iniziativa rende il livello di responsabilità dello stesso ancor più grave.

Infine, lo stretto legame esistente tra l'incolpato e la ripetuta società, nonché la circostanza che l'unica altra farmacia aderente all'iniziativa sia di proprietà della figlia del ricorrente, consentono di qualificare il servizio in questione come una attività volta a limitare il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini (*nn. 23 e 24 del 9 maggio*).

### **Chiusura annuale per ferie**

**30.** Le infrazioni relative al mancato rispetto degli orari e dei turni delle farmacie non comportano solo una violazione delle leggi vigenti in materia, ma anche una violazione della deontologia professionale. Come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni (decisioni nn. 18 e 19 del 2003), la mancata chiusura annuale per ferie della farmacia è rilevante sotto il profilo del decoro professionale.

Infatti, se è vero che il nuovo codice deontologico dei farmacisti non ha confermato la specifica previsione, già contenuta nell'art. 13 del testo prima vigente, che inquadrava esplicitamente fra le azioni di "sleale concorrenza" anche quelle inerenti al mancato rispetto delle norme sugli orari e turni di servizio, di riposo, di ferie e simili, è altrettanto vero che la mancata chiusura delle farmacie per le ferie annuali configura comunque un illecito a norma della prescrizione di carattere generale di cui all'art. 1, comma secondo, del Codice deontologico vigente, laddove viene espressamente dichiarato "sanzionabile" qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e, comunque, qualsiasi "comportamento disdicevole al decoro professionale". Tale ambito, di per se stesso, può ben attagliarsi anche alla violazione di norme che regolano l'erogazione del servizio farmaceutico.

L'eventuale estraneità di una determinata fattispecie di illecito all'ambito letterale del codice deontologico vigente non impedisce che l'Ordine possa, nell'esercizio di un'autonoma potestà discrezionale, valutare quale illecito disciplinare la mancata chiusura annuale di una farmacia, in base al canone deontologico generale in base al quale può costituire infrazione disciplinare qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e, comunque, qualsiasi "comportamento disdicevole al decoro professionale" (*n. 39 del 9 maggio*).

### **MANCANZE DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ SANITARIA**

#### **Finalità pubblicitaria del materiale prodotto e diffuso**

**31.** È infondato il gravame con cui il ricorrente sostiene di non aver violato le norme in tema di pubblicità sanitaria, ma di essersi limitato a dare adempimento al decreto legge n. 135/1995 in tema di carta di servizi, al quale è stata data attuazione con il D.P.C.M. 19 maggio 1995, che dispone che l'ente erogatore del servizio sanitario adotti gli standard di quantità e qualità del servizio di cui assicura il rispetto, pubblicizzi tali standard e ne informi il cittadino. Pertanto, il ricorrente, pubblicando volantini, non avrebbe perseguito uno scopo pubblicitario, bensì ottemperato alle citate disposizioni al fine di informare i clienti sul servizio offerto.

Tuttavia, non può qualificarsi come "carta dei servizi" un *dépliant* che abbia contenuto di natura non informativa, bensì pubblicitaria, avuto riguardo al tipo di notizie riportate, al loro livello di approfondimento e al linguaggio utilizzato, e da cui emerga con chiarezza che il fine reale sia

attrarre nuova clientela anziché essere rivolta, come sostiene il ricorrente, a coloro che già usufruiscono dei servizi del centro – appare significativa, in tal senso, la presenza nel predetto *dépliant* di una piantina con l'ubicazione del laboratorio, messaggio evidentemente indirizzato non a coloro che già si trovano nella struttura, ma agli esterni (*n. 7 del 29 marzo*).

### **Omesso controllo di materiale propagandistico**

**32.** Ben può essere sanzionato il comportamento illecito anche se sia stato posto in essere con una omissione anziché con una azione positiva. Costituisce comunque violazione della legge n. 175/1992 il fare uso di un titolo di cui il sanitario non sia in possesso e di altri di cui è bensì in possesso, ma non sono pubblicizzabili nell'ambito di attività di propaganda elettorale. Correttamente l'Ordine ha ritenuto responsabile il sanitario non già per le erronee informazioni contenute nei volantini elettorali, ma per non aver controllato questi ultimi prima della pubblicazione (*n. 60 del 13 luglio*).

### **Targa pubblicitaria non autorizzata**

**33.** È censurabile sotto il profilo deontologico l'affissione di targa pubblicitaria senza la preventiva autorizzazione, pur se intervenuta successivamente. È indubbio, infatti, che tale condotta integri una mancanza disciplinare imputabile a comportamento colposo; tuttavia, a parziale attenuante del sanitario, vanno considerate le giustificazioni addotte dal medesimo relative alla circostanza che l'utenza telefonica non sia direttamente segnalata nell'inserzione pubblicitaria, bensì indicata ai clienti dal centralinista del numero verde indicato nell'inserzione stessa (*n. 72 del 12 novembre*).

### **Vigilanza del sanitario**

**34.** Il ricorrente, in qualità di direttore sanitario, non può non rispondere della pubblicità sanitaria irregolare svolta dalla struttura che dirige. Ciò tanto più ove lo stretto legame di parentela intercorrente tra l'incolpato e il presidente dell'ente presso cui lo stesso presta servizio renda ancor più evidente il suo coinvolgimento nelle iniziative di carattere sanitario assunte dal predetto ente.

Più in generale, come già rilevato dalla Commissione Centrale in precedenti pronunzie, il sanitario che svolge la sua professione in una struttura non può invocare la propria estraneità nei confronti delle attività poste in essere impersonalmente dalla struttura medesima, a maggior ragione quando riveste la carica di direttore sanitario, sul quale gravano precisi obblighi di vigilanza su diversi aspetti, tra i quali vanno senz'altro ricompresi quelli pubblicitari (*n. 20 del 9 maggio*).

**35.** Non rileva che il sanitario, nel corso del procedimento disciplinare, abbia negato di essere l'autore di volantini pubblicitari e di averne curato pubblicazione e diffusione presso il pubblico se, contestualmente, ometta di fornire elementi idonei a far ritenere verosimile tale affermazione e se, al contrario, i volantini stessi riportino tutti i dati che consentono di identificare il professionista e di contattarlo. Né la circostanza che l'indirizzo riportato sul timbro sia quello dell'abitazione privata, anziché del suo studio, appare rilevante per ritenere verosimile la tesi del ricorrente, in quanto il volantino pubblicitario è comunque idoneo ad arrecare un vantaggio professionale.

D'altro canto, il professionista ben avrebbe potuto sporgere, in tempo utile, denuncia contro ignoti prendendo le distanze da una simile iniziativa e cautelandosi, in tal modo, anche da eventuali procedimenti disciplinari. L'inerzia del sanitario induce, invece, a ritenere che abbia, quantomeno, accettato la situazione venutasi a creare e i potenziali effetti vantaggiosi da essa derivanti.

Infine, anche la lamentata sottrazione di timbri o di ricettari timbrati dal professionista avrebbe dovuto diligentemente essere segnalata alle autorità competenti dal professionista medesimo che è responsabile della loro custodia (*n. 27 del 13 luglio*).

## **PRESCRIZIONE**

### **Applicabilità dell'art. 2106 del Codice civile**

**36.** È infondato il gravame relativo alla violazione dell'art. 2106 c.c. per la mancata tempestività con cui l'Ordine ha avviato il procedimento nei confronti del ricorrente. Infatti, il riferimento alla citata disposizione del codice civile in tema di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro non è pertinente: per quanto attiene al profilo della tempestività, trova applicazione l'art. 51 del DPR n. 221/1950, ai sensi del quale l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni, che decorrono dal momento in cui l'Ordine è venuto a conoscenza del comportamento sanzionabile (*n. 9 del 29 marzo*).

### **Decorrenza del termine (pendenza di procedimento penale)**

**37.** Il termine prescrittivo non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, tale effetto interruttivo permanendo per tutto il tempo in cui il procedimento penale ha corso. Ne consegue che il nuovo termine prescrittivo inizia a decorrere dalla formale comunicazione della sentenza passata in giudicato, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale.

La Corte di Cassazione ha precisato come, diversamente opinando, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione; d'altro canto, la norma di cui all'art. 44 DPR n. 221/1950 (secondo cui il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché non sia stato prosciolto per insussistenza del fatto stesso o per non averlo commesso) risulterebbe inapplicabile, poiché essa impone – in concreto – all'organo amministrativo di attendere l'esito e le valutazioni del giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale (*nn. 26 del 13 luglio, 38 del 29 marzo, 63 e 66 del 12 novembre*).

**38.** È infondata la doglianza secondo cui dall'epoca dei fatti al provvedimento disciplinare siano passati 15 anni, quindi ben superiore al termine di prescrizione. Infatti, l'art. 51 del DPR n. 221/1950 stabilisce che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni se l'organo preposto non avvia in tale arco temporale alcun atto del procedimento. Qualora invece abbia disposto la sospensione del procedimento in attesa della conclusione di quello penale, il termine si interrompe per ricominciare a decorrere dal momento in cui viene meno la causa interruttiva (decisioni nn. 26/1999, 11, 24 e 52/2004). Ciò in quanto – a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 75 c.p.c., con cui è stato introdotto il principio della separatezza tra procedimenti disciplinari e penali, e pur non costituendo più il giudizio penale l'antecedente logico giuridico necessario del giudizio disciplinare – è rimesso al potere discrezionale dell'organo di disciplina disporre la sospensione dell'iter procedimentale disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale.

Pertanto, secondo l'orientamento della Commissione Centrale, l'organo disciplinare, quando sia venuto a conoscenza di fatti di rilevanza disciplinare è tenuto, per non incorrere nella prescrizione, ad aprire comunque il procedimento ed eventualmente a sospenderlo in attesa della definizione del procedimento penale nel frattempo instaurato (dec. nn. 79/2001 e 47/2004). Quindi, il termine iniziale della prescrizione va individuato nel momento in cui l'organo di disciplina ha conoscenza dei fatti – sempre che detto termine non sia soggetto a sospensione per effetto di atto interruttivo quale la sottoposizione dell'inquisito a procedimento penale. Anzi, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il termine di cui all'art. 51 non decorre affatto nel caso in cui sia iniziato a carico dell'incolpato un procedimento penale (Cass., Sez. III civ. n. 14811 del 15 novembre 2001) e la prescrizione sia legittimamente interrotta sia dall'atto di apertura del procedimento penale, sia da

tutti gli altri atti del procedimento medesimo di natura propulsiva, probatoria e decisoria (Cass., Sez. III civ., n. 8141 del 15 giugno 2001) (*n. 51 del 12 novembre*).

**39.** Come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni (dec. 13 dicembre 2002, n. 97), il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, ove la sanzione irrogata venga fatta discendere dai reati per i quali il sanitario è stato condannato, comincia a decorrere dalla data della sentenza penale irrevocabile (*n. 68 del 12 novembre*).

### **Decorso di tempo tra seduta e pubblicazione del provvedimento disciplinare**

**40.** È infondato il ricorso con cui viene lamentata la violazione degli artt. 45 e 47 DPR n. 221/1950 perché il provvedimento disciplinare è stato adottato molto tempo dopo la chiusura del relativo procedimento.

Occorre ricordare in proposito la giurisprudenza della Corte di cassazione ("In materia di procedimento disciplinare, il ritardo – pur se notevole – nell'adozione del provvedimento conclusivo non determina l'estinzione del potere sanzionatorio dell'Ordine professionale", Cass. sez. III, 18 giugno 2003, n. 9704") e della stessa Commissione Centrale (dec. 13 febbraio 2002, n. 15), che in casi analoghi ha affermato che in caso di ritardo – sicuramente non commendevole – nella definizione del procedimento disciplinare ciò che rileva, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento impugnato, è che non sia stato superato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 51 DPR n. 221/1950".

Pertanto, è da ritenere legittimo il procedimento anche quando sia trascorso diverso tempo dalla seduta dell'organo disciplinare alla pubblicazione della decisione finale, purché si concluda nel rispetto del termine prescrizionale (*n. 39 del 9 maggio*).

**41.** Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. un., sent. 2 giugno 1997 n. 4909), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito (*n. 59 del 13 luglio*).

## **PROCEDIMENTO**

### **Acquisizione del certificato del casellario giudiziale**

**42.** È infondato il ricorso con cui si lamenta l'illegittima acquisizione del certificato penale integrale nel procedimento disciplinare. La trasmissione, da parte della Procura della Repubblica competente, del certificato del casellario giudiziale all'Ordine nella sua veste di soggetto pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni non è contrario alle vigenti disposizioni normative (*n. 71 del 12 novembre*).

### **Audizione (assistenza legale)**

**43.** È illegittimo il comportamento dell'Ordine o Collegio che rigetti l'espressa istanza dell'incolpato di farsi assistere dal proprio legale di fiducia. Infatti, anche nella fase di audizione del sanitario dinanzi al presidente dell'Ordine o Collegio, *ex art. 39 DPR n. 221/1950*, va assicurato senza condizioni l'esercizio del diritto di difesa, garantendo al sanitario l'assistenza del legale di fiducia, ove venga avanzata apposita istanza al riguardo, trattandosi di una fase univocamente diretta all'instaurazione del procedimento disciplinare (*n. 41 del 9 maggio*).

### **Comunicazione di avvio del procedimento**

**44.** È infondato il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione dell'art. 49, primo comma, del DPR n. 221/1950 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare al Ministro della Salute (che deve intendersi sostituito al Prefetto, originariamente previsto dalla norma, le cui competenze in materia di sanità sono venute meno, mentre sussiste la competenza dello Stato in relazione agli Ordini professionali) e al Procuratore della Repubblica.

Infatti, come statuisce la Corte di Cassazione (sent. 27 agosto 1999 n. 8995), l'omessa comunicazione ad uno dei soggetti previsti dal citato art. 49 non comporta nullità processuale, inerente alla necessaria integrità del contraddittorio tra le parti del processo, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata (*n. 43 del 9 maggio*).

### **Comunicazione non pervenuta al sanitario**

**45.** La circostanza che la lettera di convocazione per l'audizione non sia stata recapitata in tempo utile non può imputarsi all'Ordine, ma esclusivamente alla negligenza del ricorrente che abbia mancato di comunicare all'Ordine medesimo il cambio di indirizzo (*n. 10 del 29 marzo*).

### **Contestazione degli addebiti**

**46.** La comunicazione con cui l'Ordine si sia limitato a comunicare la ripresa del procedimento disciplinare – già attivato con regolare contestazione degli addebiti e poi sospeso in attesa della definizione di quello penale – non è suscettibile di compromettere il diritto alla difesa del sanitario che, in tali circostanze, è da ritenersi pienamente a conoscenza delle contestazioni a proprio carico e posto, pertanto, nelle condizioni di difendersi compiutamente. Non sussiste, quindi, violazione né formale né sostanziale del diritto alla difesa (*nn. 9 del 29 marzo e 26 del 13 luglio*).

**47.** È infondato il motivo della mancata espressa contestazione, nella lettera di addebito, della violazione di una disposizione del Codice deontologico relativa alla pubblicità sanitaria, con l'indicazione della sola violazione dell'art. 3 della legge n. 175/1992, laddove la contestazione degli addebiti risulti completa di tutti i requisiti richiesti dall'art. 39 del DPR n. 221/1950, così da rendere il sanitario pienamente consapevole delle infrazioni contestate e da porlo nelle condizioni di svolgere puntualmente e compiutamente tutte le proprie argomentazioni difensive (*n. 33 del 29 marzo*).

**48.** La mancata comunicazione all'interessato della menzione circostanziata degli addebiti nelle forme previste dall'art. 39 del DPR n. 221/1950 può essere sanata attraverso la realizzazione di una situazione equipollente che consenta comunque al professionista di prendere conoscenza delle contestazioni e di difendersi compiutamente rispetto ad esse, così dimostrando, in applicazione al principio sancito dall'art 156 c.p.c., che sono stati conseguiti gli scopi cui la forma voluta dalla legge risulta preordinata (*n. 35 del 29 marzo*).

### **Contestazione degli addebiti (genericità)**

**49.** È infondato il motivo di ricorso con si deduce l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 39 DPR n. 221/1950, in quanto nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare non sarebbero stati puntualmente menzionati i relativi addebiti.

Infatti, le prescrizioni in merito al contenuto della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, di cui al citato art. 39, sono dettate per consentire all'incolpato di articolare le proprie difese. La legittimità dell'atto di contestazione va dunque valutata in relazione alla effettiva possibilità di esercitare tale diritto; pertanto, il provvedimento disciplinare non risulta viziato ove risulti che – malgrado una certa genericità dell'atto di contestazione – il sanitario abbia potuto

conoscere con maggiore precisione, nel corso del procedimento, gli addebiti mossigli e sia stato quindi nelle condizioni di svolgere adeguatamente la proprie difese. Ciò tanto più ove gli addebiti contestati siano gli stessi già oggetto di un procedimento penale (*nn. 21 e 43 del 9 maggio, 57 del 13 luglio, 61 e 62 del 13 luglio, 67 del 12 novembre*).

### **Contestazione di recidiva**

**50.** È infondata la doglianza con la quale si lamenta la mancata contestazione della recidiva. Infatti, ove sia stato acquisito, da parte della commissione di disciplina, il certificato del casellario giudiziale, la recidiva, in quanto richiamata nella sentenza di patteggiamento, è stata introdotta nel fascicolo del procedimento disciplinare. Dalla mancata contestazione iniziale della stessa, dunque, non è conseguita alcuna compressione del diritto di difesa. Come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni (decisione 19 dicembre 2003, n. 73), tale ipotesi va sempre esclusa ove dagli atti del procedimento risulti che il sanitario già in sede di audizione preliminare abbia saputo dell'esistenza di tale aggravante ed abbia potuto rendere dichiarazioni al riguardo (*n. 71 del 12 novembre*).

### **Correlazione tra addebito e sanzione**

**51.** È infondato il ricorso con cui si lamenta che la contestazione, nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, ha riguardato la sola violazione dell'art. 29 del codice deontologico quando invece la sanzione viene giustificata con la presunta violazione, oltre che dell'art. 29, anche degli artt. 5, 69 e 71. Lamenta quindi la lesione del diritto di difesa e la mancata correlazione tra gli addebiti mossi e quelli per i quali è stato effettivamente sanzionato.

Infatti, è evidente come, con l'indicazione dei citati articoli del codice deontologico, l'Ordine abbia inteso meglio specificare il tipo di mancanze compiute dal professionista e non già imputare allo stesso fatti diversi da quelli originariamente contestati. Non sussiste dunque lesione del diritto alla difesa in quanto la contestazione degli addebiti risulta completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge (art. 39 DPR 221/50) così da rendere il sanitario pienamente consapevole delle infrazioni contestate e da porlo nelle condizioni di svolgere puntualmente e compiutamente le proprie argomentazioni difensive (*n. 63 del 12 novembre*).

### **Diritto di difesa**

**52.** Non sussiste violazione del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio laddove risulti dagli atti che il ricorrente era stato posto nella condizione di avvalersi di un difensore in tempi utili. L'assenza del difensore, comunque, non comporta nullità del procedimento e non configge con i principi costituzionali del diritto alla difesa, posto che sia l'Ordine, sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità (*n. 9 del 29 marzo*).

**53.** Come statuito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. un., 20 gennaio 1989, n. 296), nel procedimento disciplinare innanzi la Commissione Centrale, avente natura giurisdizionale, il precetto costituzionale che pone il diritto di difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento comporta la facoltà in capo all'incolpato di farsi assistere da un difensore, con la disapplicazione della disposizione regolamentare di cui all'art. 62 D.P.R. n. 221/1950, nella parte in cui nega tale assistenza. Il diritto di difesa è, dunque, tutelato mediante il riconoscimento della possibilità di avvalersi di un difensore, ma non mediante un obbligo al patrocinio di un difensore. Il mancato esercizio della suddetta facoltà corrisponde ad una scelta processuale dell'interessato e costituisce essa stessa una modalità di difesa (*n. 13 del 29 marzo*).

**54.** Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione Civile, il procedimento disciplinare a carico di un sanitario deve svolgersi nel contraddittorio con la parte incolpata previa formalizzazione e contestazione dell'accusa e concludersi con un provvedimento decisorio, riconoscendo altresì, all'incolpato stesso, la facoltà di farsi assistere, nel corso di tutto il procedimento, da un difensore o da un esperto di fiducia (sempre che, al riguardo, risulti avanzata esplicita istanza).

Nel procedimento disciplinare, quindi, l'incolpato ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un legale, ma l'affermazione di tale facoltà non impone, nel silenzio della legge, alcun obbligo procedimentale a carico dell'organo disciplinare dalla cui violazione possa conseguire l'illegittimità del procedimento (*n. 39 del 9 maggio*).

**55.** È infondato il ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 39 del DPR n. 221/1950, per non essere stati esplicitati i motivi della convocazione dinanzi alla commissione di disciplina, per non essere stato redatto un verbale dell'audizione contenente le domande e le risposte del sanitario, ma solo un foglio prestampato contenente la riserva dello stesso a trasmettere una memoria difensiva, e per non essere stati consegnati i verbali dell' audizione.

Invero, la legittimità dell'atto va valutata in relazione alla possibilità dell'incolpato di esercitare il diritto di difesa. Questa condizione è rispettata ove risulti che i fatti contestati siano stati ampiamente trattati e controdedotti dall'interessato, al quale sia stata data la possibilità di svolgere diffusamente la propria difesa nel corso del procedimento e nelle audizioni preliminari, avendo egli avuto piena cognizione dei fatti per i quali è stata formulata la contestazione nonché regolare accesso agli atti del procedimento (*n. 53 del 12 novembre*).

**56.** È infondato il ricorso relativo alle lamentate lesioni del diritto di difesa che il ricorrente ricollega al diniego di accesso agli atti e alla mancata presenza del difensore durante le fasi iniziali del procedimento, in quanto risulti che dopo l'avvio del procedimento disciplinare l'incolpato ha goduto di tutte le garanzie difensive e pertanto quest'ultimo è stato posto nelle condizioni di sviluppare correttamente le argomentazioni per la propria difesa (*n. 57 del 13 luglio*).

**57.** Non sussiste alcuna preclusione all'attività difensiva quando il sanitario non si sia presentato all'udienza per la celebrazione del procedimento disciplinare, fissata nella lettera di convocazione ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 221/1950, che prescrive espressamente la comparizione personale dell'incolpato, il quale – se presente – viene sentito (*n. 67 del 12 novembre*).

**58.** È illegittimo, per violazione del diritto di difesa, il comportamento del collegio di disciplina volto, in sede di audizione dell'incolpato, a non consentire di parlare al legale del ricorrente. Sulla scorta della sentenza 4 luglio 1989, n. 3195 della Cassazione Civile - Sezioni unite, va affermato il principio per cui al sanitario sottoposto a procedimento disciplinare deve essere garantita la piena e completa assistenza di un legale di fiducia. Infatti, il diritto di difesa comporta non soltanto la facoltà di comparire e farsi sentire personalmente, ma anche ove se ne avanzi richiesta, quella di farsi assistere da un difensore o da un esperto di fiducia (*n. 71 del 12 novembre*).

**59.** L'art. 39 del DPR n. 221/1950 non prevede una rigida successione cronologica che il Presidente della commissione debba tassativamente rispettare: la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari innanzi gli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie non è caratterizzata da un rigoroso formalismo. Pertanto, l'audizione del sanitario non deve essere necessariamente l'ultimo atto dell'istruttoria sommaria. La legittimità della contestazione degli addebiti deve essere quindi valutata in relazione alla possibilità dell'incolpato di esercitare il diritto di difesa, non essendo necessario a tal fine che il predetto atto contenga una minuziosa indicazione dei fatti, ma è sufficiente che esso renda palesi gli addebiti mossi e consenta all'incolpato di fornire opportune

giustificazioni. Ciò che rileva è esclusivamente l'incombenza dell'audizione preliminare, la cui carenza comporta nullità dell'intero procedimento (*n. 73 del 12 novembre*).

### **Errore materiale**

**60.** È infondato il gravame relativo ad una non meglio precisata "alterazione dell'impianto accusatorio", a causa di un errore materiale commesso dalla commissione di disciplina nella stesura della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, nella quale sia stato erroneamente citato il terzo anziché l'ottavo comma dell'art. 8 del d. lgs. n. 502/1992. Infatti, l'argomentazione è da ritenersi pretestuosa atteso che l'errore in questione non si configura idoneo ad impedire una corretta e puntuale difesa da parte del ricorrente, né formalmente, né sostanzialmente (*n. 9 del 29 marzo*).

**61.** Non sussiste il vizio di errata indicazione della data di adozione della decisione allorché appaia evidente che si tratti di un caso di mero errore materiale dell'estensore del provvedimento, risultando dalla documentazione in atti che sia la nota di trasmissione della decisione che il verbale della seduta disciplinare, a seguito della quale è stato adottato il provvedimento stesso, recano la data corretta (*n. 73 del 12 novembre*).

### **Obblighi dell'Ordine o Collegio nella fase istruttoria**

**62.** L'Ordine o Collegio non è tenuto a comunicare le modalità di prosecuzione del procedimento disciplinare in quanto il suo compito, una volta conclusa la fase della trattazione, è solo quello di dichiarare la chiusura, allontanare l'incolpato e passare alla fase della decisione, senza dover comunicare altro, se non – a suo tempo – il provvedimento adottato (*n. 34 del 29 marzo*).

### **Prove testimoniali**

**63.** La mancata assunzione, da parte dell'Ordine, della prova richiesta dall'incolpato – consistente nell'audizione di coloro che hanno rinvenuto i volantini pubblicitari oggetto della contestazione – non integra lesione del diritto di difesa. Ciò infatti rientra nei poteri della commissione disciplinare che deve preliminarmente valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza istruttoria; spetta semmai all'istante motivare adeguatamente la richiesta affinché quest'ultima possa essere ritenuta fondata, ammissibile e rilevante ai fini del giudizio (*n. 27 del 13 luglio*).

**64.** È pacifico orientamento della Commissione centrale ritenere, stante l'assenza di una specifica normativa al riguardo, che i testimoni non debbano essere sentiti sotto il vincolo del giuramento e che non debbano essere messi a confronto con l'incolpato (*n. 34 del 29 marzo*).

**65.** Non è necessario che la commissione disciplinare proceda ad un riesame dei testimoni già sentiti in sede giurisdizionale, valendo il principio secondo cui detto organo può fondare le valutazioni che gli competono sulle risultanze del procedimento penale. È pertanto infondato anche il connesso gravame con cui il sanitario lamenta che i testimoni non sarebbero stati sentiti in sua presenza.

Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 7365/03), il giudizio dell'organo investito della potestà disciplinare può legittimamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute in sede penale ove il relativo procedimento si sia concluso con sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.*, ivi comprese le sommarie informazioni assunte, ad opera della polizia giudiziaria, dalle persone informate sui fatti (elementi sicuramente utilizzabili in sede di indagini preliminari, nonché in sede di giudizio abbreviato *ex art. 452, comma secondo, c.p.p.*).

Pertanto, è del tutto legittimo che l'organo di disciplina – purché esegua un autonomo apprezzamento degli elementi emersi in sede penale – fondi le valutazioni di propria competenza sulle predette risultanze, ove ritenute sufficienti, non essendo indispensabile che le stesse trovino diretto riscontro, in ambito disciplinare, negli eventuali accertamenti compiuti dall'organo medesimo (*n. 65 del 12 novembre*).

### **Ricusazione**

**66.** Il rigetto da parte dell'Ordine dell'istanza di ricusazione, proposta *ex art.* 51 c.p.c. relativamente a tre membri della commissione di disciplina, non integra violazione dell'art. 64 del DPR n. 221/1950 quando non venga sufficientemente motivata e provata la sussistenza della lamentata grave inimicizia in un caso e, nell'altro caso, il motivo addotto a fondamento della predetta istanza non rientra tra quelli previsti dal codice di procedura civile; in particolare, l'eventuale appartenenza alla massoneria non appare condizione idonea ad inficiare, sia pure potenzialmente, l'imparzialità e la correttezza del giudizio (*n. 9 del 29 marzo*).

### **Verbale del procedimento disciplinare**

**67.** Il verbale relativo allo svolgimento del procedimento disciplinare fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato fino al momento in cui nella competente sede non ne sia accertata la falsità secondo la speciale procedura prevista dall'art. 221 del c.p.c. (*n. 71 del 12 novembre*).

## **PROVVEDIMENTO**

### **Assunzione delle prove**

**68.** È infondata la tesi secondo cui dichiarazioni rese da terzi e poste a fondamento del procedimento disciplinare non potrebbero valere come prove, in quanto non confermate in presenza dell'incolpato. Non sussiste infatti alcun obbligo per la commissione disciplinare di assumere i suddetti elementi in presenza di quest'ultimo.

In proposito, dalla giurisprudenza delle superiori giurisdizioni (Cass., sent. nn. 10698/99 e 10895/01; Corte Cost., sent. n. 505/1995) si ricava che, quando si provvede alla raccolta di prove nella fase amministrativa, non è richiesta la presenza dell'interessato o del suo difensore nel momento dell'assunzione delle prove stesse, restando comunque salve le garanzie per l'incolpato in termini di diritto al contraddittorio e alla difesa. Peraltro, affinché tale facoltà possa efficacemente realizzarsi, è necessario che sia assicurata la confutabilità delle prove, non solo attraverso memorie illustrative ma anche con la presentazione di nuovi documenti o con la deduzione di altre prove (*n. 61 del 13 luglio*).

**69.** È infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 47 del DPR n. 221/1950 per omessa indicazione delle prove assunte, laddove la commissione abbia fondato la sua valutazione sulle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, nelle quali è stata ravvisata un'ammissione di colpa. Infatti, come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni (dec. 1 luglio 2004, n. 23), la decisione dell'organo di disciplina è legittima quando gli argomenti a sostegno dell'irrogazione della sanzione siano tratti dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, nonché ribadite in udienza e nelle memorie difensive, così come dalla documentazione depositata in atti (*n. 74 del 12 novembre*).

## **Difetto di motivazione**

**70.** È legittimo il provvedimento disciplinare la cui motivazione renda palese l'iter logico su cui si fonda la decisione, essendo individuabili le principali fasi dell'attività istruttoria, i fatti accertati, i comportamenti contestati, il rilievo attribuito ad essi, le disposizioni che si ritengono violate con tali comportamenti e, infine, le disposizioni applicate per l'individuazione e la quantificazione della pena (*nn. 12 e 14 del 29 marzo, 42 del 9 maggio, 55 del 12 novembre, 61 del 13 luglio*).

**71.** È infondato il ricorso con cui si lamenta nullità della decisione per difetto di motivazione quando la stessa contenga l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte. Non vi è, invece, necessità di una rubricazione che contenga una minuta, complessa e particolareggiata esposizione delle modalità che hanno accompagnato e caratterizzato lo svolgimento di tali fatti (*n. 58 del 13 luglio*).

## **Indicazione della data**

**72.** Non sussiste nullità della decisione per omessa indicazione della data quando la decisione, nella parte iniziale, riporti chiaramente il giorno di discussione del procedimento e di adozione del provvedimento, così rispettando l'art. 47 del DPR n. 221/1950, il quale richiede che la decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata (*n. 58 del 13 luglio*).

## **Sottoscrizione**

**73.** Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'affermazione contenuta nell'art. 47 del DPR n. 221/1950, secondo la quale il provvedimento deve essere sottoscritto da tutti i membri che vi hanno preso parte, trovava giustificazione con riferimento al paradigma costituito dalla sentenza resa in sede giurisdizionale, per la quale la disciplina dell'epoca richiedeva appunto la completezza della sottoscrizione. Tale norma di rango regolamentare si pone oggi in contrasto con il principio generale dell'ordinamento vigente che richiede che le sentenze rese da un giudice collegiale siano essere sottoscritte solo dal presidente e dall'estensore, ciò valendo, a maggior ragione, per le decisioni conclusive di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, quali sono i procedimenti disciplinari (*nn. 15 del 29 marzo e 63 del 12 novembre*).

**74.** È infondato il ricorso con il quale si deduce nullità del provvedimento perché non sottoscritto da tutti i membri del collegio giudicante. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione (tra le altre, sent. n. 16075/2002), l'obbligo di sottoscrizione dei componenti l'organo di disciplina che abbiano partecipato alla decisione non è previsto a pena di nullità. L'originale del verbale che non sia sottoscritto da tutti i partecipanti alla decisione conserva la sua validità, purché la composizione del collegio sia documentata in modo certo e incontestabile (*n. 64 del 12 novembre*).

**75.** Come statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., con sentenza 19 settembre 2000, n. 323/01, la sottoscrizione del consigliere relatore non è determinante ai fini della validità della stessa (*nn. 63 e 73 del 12 novembre*).

## **Valutazione degli elementi derivanti da procedimento penale**

**76.** È infondato il ricorso relativo alla violazione del principio del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa, perché l'organo di disciplina avrebbe posto a fondamento della sanzione le sole risultanze degli elementi acquisiti in sede di indagini preliminari, ai quali non poteva essere attribuita efficacia probatoria. Detta tesi non va condivisa quando, al contrario, risulti che l'Ordine abbia assunto tali atti valutandone l'attendibilità ai fini del procedimento e quando tale nuova

valutazione sia stata compiuta nel rispetto dei diritti di difesa dell'incolpato, ritualmente informato della possibilità di visionare ed estrarre copia della documentazione in possesso dell'Ordine, e quindi messo nelle condizioni di articolare le proprie difese (n. 56 del 13 luglio).

### **Valutazione delle giustificazioni addotte dal sanitario**

77. Non sussiste il vizio della mancata od erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal sanitario in sede di audizione o della memoria difensiva da lui presentata e, in generale, di tutti gli elementi di prova quando agli atti risulti, invece, che l'organo di disciplina ha compiuto una adeguata valutazione in merito, che ha inciso anche sull'entità della sanzione, la cui entità sia stata determinata tenendo nella debita considerazione le giustificazioni addotte dal ricorrente (n. 14 del 29 marzo).

### **Violazione dell'art. 47 D.P.R. n. 221/1950**

78. Il provvedimento disciplinare è nullo allorché sia privo di uno o più degli elementi previsti, a pena di nullità, dall'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950 e, in particolare, quando manchino l'indicazione dei fatti addebitati, le prove assunte e l'esposizione dei motivi, nonché della sottoscrizione di tutti i membri del Consiglio che hanno preso parte al giudizio.

Per quanto attiene al requisito inerente la menzione circostanziata degli addebiti, esso non può ritenersi soddisfatto dalla generica citazione della legge di cui si asserisce la violazione. Infatti, la contestazione del fatto illecito deve ricomprendere l'individuazione del comportamento posto in essere e l'esatta specificazione della norma violata. Ciò a tutela del fondamentale diritto di difesa sia nella fase del procedimento disciplinare, sia nella fase dell'eventuale impugnazione del provvedimento finale.

Per quanto attiene al requisito inerente l'indicazione delle prove assunte e l'esposizione dei motivi, il provvedimento deve avere un contenuto minimo, consistente nella relazione sull'iter procedurale e logico che ha determinato l'adozione del provvedimento finale (n. 6 del 29 marzo).

79. Quanto alla prova del fatto, si ricorda come, per costante giurisprudenza della Commissione Centrale, nell'azione disciplinare basata sulle risultanze di una visita ispettiva condotta da funzionari della competente ASL, le dichiarazioni e le verbalizzazioni di questi ultimi fanno piena prova sino a querela di falso (n. 56 del 13 luglio).

## **RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI**

### **Automatismo (divieto di) nella valutazione della sentenza di condanna penale**

80. È fondato il motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell'art. 47 del DPR n. 221/1950, in relazione all'art. 445 c.p.p., quando risulti che non è stata autonomamente valutata, dall'Ordine o Collegio, la rilevanza disciplinare del comportamento del sanitario condannato in sede penale.

Infatti, è illegittimo il provvedimento con cui viene irrogata una sanzione disciplinare come mera conseguenza di una condanna penale, senza che l'organo di disciplina dia conto di una propria autonoma valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente, limitandosi invece ad affermare che si riscontra, a carico dell'incolpato, un comportamento non deontologicamente corretto.

In proposito, vi è un costante orientamento giurisprudenziale in base al quale è in contrasto con i vigenti precetti costituzionali ogni automatismo nell'applicazione di sanzioni disciplinari come conseguenza di condanne penali (n. 42 del 9 maggio).

## **Autonomia del giudizio disciplinare**

**81.** È infondato il ricorso con cui si lamenta la mancanza di correlazione tra risultanze del processo penale e provvedimento disciplinare in quanto – se è vero che, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., i fatti accertati in sede penale vincolano l'organo di disciplina quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso – è pur sempre demandato al predetto organo di valutare la rilevanza e la gravità dei medesimi fatti sotto il profilo deontologico (*n. 66 del 12 novembre*).

## **Effetti del decreto di archiviazione penale**

**82.** Non sussiste violazione dell'art. 44 del DPR n. 221/1950 per avere l'Ordine proseguito il procedimento disciplinare nonostante la conclusione del giudizio in sede penale, per i medesimi fatti, con un decreto di archiviazione.

Infatti, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, l'archiviazione non osta, stante il principio di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, a che la condotta oggetto di giudizio, ritenuta irrilevante in sede penale, sia viceversa suscettibile di essere positivamente apprezzata in sede disciplinare. Ciò tanto più ove sia lo stesso giudice penale, nel predetto decreto di archiviazione, a ravvisare nel comportamento del professionista profili di responsabilità di natura disciplinare (*n. 9 del 29 marzo*).

## **Patteggiamento**

**83.** È infondato il gravame con cui viene lamentato che la commissione disciplinare non ha esaminato gli elementi utili ai fini della decisione, basandosi esclusivamente sulla sentenza emessa dal giudice penale. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudizio dell'organo disciplina può legittimamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute in sede penale, ove il relativo procedimento si sia concluso con una sentenza di patteggiamento. Non assume quindi alcun rilievo la circostanza che, nelle dichiarazioni dinanzi al G.I.P., l'incolpato abbia sempre negato ogni responsabilità, non potendo tale elemento incidere sul valore e sulla forza attribuita dalla legge ad un provvedimento giurisdizionale (*nn. 29 e 31 del 13 luglio*).

**84.** Non sussiste contraddittorietà della motivazione del provvedimento con cui l'organo di disciplina, pur riconoscendo che la sentenza di patteggiamento non fa stato nel procedimento disciplinare, faccia comunque riferimento alle risultanze degli atti del procedimento penale. Per costante giurisprudenza della Commissione centrale, infatti, benché l'affermazione che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in sé stessa non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 445, comma 1, c.p.p.), è tuttavia errato l'assunto secondo il quale nel procedimento disciplinare la sanzione non potrebbe essere irrogata sulla sola base degli elementi acquisiti in sede di indagini preliminari, allorché il procedimento penale si sia concluso a seguito di c.d. patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.*

È dunque necessario che l'organo disciplinare provveda all'autonomo apprezzamento degli elementi emersi in sede penale, ma non è affatto vietato che possa fondare le valutazioni che gli competono ai fini disciplinari su quelle stesse risultanze, non essendo imprescindibilmente necessario che esse trovino diretto riscontro in sede disciplinare sulla base di accertamenti direttamente compiuti dall'organo precedente ove esso, valutate le risultanze comunque acquisite in sede penale, le ritenga sufficienti. Correttamente l'organo di disciplina opera una valutazione autonoma delle dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio penale, delle prove testimoniali e della prova documentale, ove queste consistano nel verbale del pronto soccorso al termine della visita

psichiatrica recante la diagnosi di stato ansioso depressivo reattivo a molestie sessuali (*n. 68 del 12 novembre*).

### **Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale**

**85.** La decisione di sospendere il procedimento disciplinare nel caso di contemporanea pendenza del procedimento penale è lasciata alla discrezionalità dell'organo di disciplina. Infatti, stante il principio di separatezza del procedimento disciplinare da quello penale, affermato dal nuovo codice di procedura penale, l'organo di disciplina può procedere al giudizio o sospendere lo stesso, qualora ritenga che la cognizione del reato possa influire sulla propria decisione, anche in considerazione del fatto che il combinato disposto degli artt. 653 c.p.p. e 44 DPR n. 221/1950 conferisce efficacia in sede disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (*n. 15 del 29 marzo*).

### **Valutazione della sentenza penale di condanna**

**86.** È da respingere il ricorso con cui si lamenta che la sanzione sia stata irrogata esclusivamente sulla base delle risultanze penali quando dagli atti risulti che, nel corso del procedimento disciplinare, siano stati acquisiti diversi elementi di valutazione, quali le dichiarazioni rese dalle parti innanzi la commissione di disciplina e innanzi la Polizia giudiziaria, il fascicolo del sanitario incolpato e, naturalmente, il decreto penale di condanna.

Il fatto che, nell'accertamento e nella valutazione dei fatti, sia stato attribuito notevole rilievo all'esito del procedimento penale non compromette, di per sé, la correttezza procedurale e sostanziale dell'operato dell'Ordine laddove l'attività istruttoria svolta dalla commissione disciplinare non si sia limitata a prendere atto della condanna dell'incolpato in sede penale; laddove, cioè, quest'ultima non rappresenti la causa dell'irrogazione della sanzione disciplinare, ma abbia costituito uno degli strumenti utili per trarre elementi di prova della veridicità dei fatti rilevanti in sede disciplinare, tenuto conto dell'autonomia dei due distinti procedimenti.

D'altro canto, non si può privare, di fatto, il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. di ogni valenza, sostenendo – come fa il ricorrente – che la sua adozione dipenderebbe solo dalla considerazione che gli effettivi elementi indiziari assunti nella fase istruttoria penale avrebbero avuto scarso rilievo in altro tipo di procedimento penale.

Tale considerazione, infatti, appare assolutamente priva di alcun fondamento giuridico, visto che sono altri i presupposti previsti dal codice di procedura penale con riferimento al procedimento per decreto, e, comunque, appare inopportuna e irrilevante in questa sede, tenuto conto che la ricorrente ben avrebbe potuto presentare opposizione al provvedimento, secondo quanto disposto dal codice di procedura penale, facendo valere le proprie presunte ragioni.

Il decreto penale di condanna accerta i fatti in relazione ai quali è emessa la pena. Esso, quindi, se pur non può costituire la causa per cui viene inflitta la sanzione in sede disciplinare, non può non assumere un rilievo determinante nella ricostruzione dei fatti rilevanti nel procedimento disciplinare (*n. 12 del 29 marzo*).

**87.** Il giudicato penale producendo effetti nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto materiale, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, ed assumendo le risultanze emerse in sede penale valore di prova e come tali utilizzabili nel procedimento disciplinare, la commissione di disciplina ben può limitarsi – per quanto di propria competenza – a correlare il rilievo dei fatti emersi ai principi di deontologia professionale (*n. 51 del 9 maggio*).

## **SANZIONI**

### **Colpa**

**88.** Come da costante orientamento della Commissione Centrale, è sempre sanzionabile la condotta del sanitario che, nell'adempimento delle proprie mansioni, non osservi le norme giuridiche e tecniche che governano la sua attività, ivi comprese quelle stabilite nel Codice deontologico: l'inosservanza di tali norme, dovuta anche solo a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare (*n. 52 del 12 novembre*).

### **Dichiarazioni sindacali**

**89.** È fondato il gravame relativo alla incompetenza disciplinare dell'Ordine quando trattasi di dichiarazioni sindacali: ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 221/1950, i componenti l'organo disciplinare possono essere ricusati per i motivi previsti dal codice di procedura civile, e, quindi, allorché hanno un interesse personale e diretto nella decisione della causa. Sussiste tale interesse laddove l'attribuzione di indennità ad alcuni membri dell'Ordine venga esplicitamente citata in un articolo pubblicato sul sito Internet della FIMMG, per il quale sia stata promossa l'azione disciplinare a carico del ricorrente. Ciò a maggior ragione ove si tratti di denuncia a carattere politico, riferibile alla situazione generale del sistema, e non di una accusa particolareggiata nei confronti dei singoli professionisti (*n. 57 del 13 luglio*).

### **Rapporto di pubblico impiego (competenza di Ordine o Collegio)**

**90.** È infondata l'eccezione di incompetenza dell'Ordine ad emanare un provvedimento disciplinare in materia di condotta riferibile al rapporto di pubblico impiego *ex art. 10 d. lgs. n. 233/1946*. Infatti, se è pur vero che la citata norma stabilisce che il pubblico dipendente è soggetto alla disciplina ordinistica limitatamente all'esercizio della libera professione, il codice deontologico degli iscritti all'albo stabilisce nell'art. 68 che il medico che presta la propria opera con rapporto di impiego o di convenzione è soggetto alla potestà disciplinare dell'ordine anche con riferimento agli obblighi connessi al rapporto di impiego convenzionale. Ciò vale a maggior ragione per il direttore sanitario che per espressa disposizione del codice deontologico è, tra l'altro tenuto alla vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini in base all'art. 69 (*n. 63 del 12 novembre*).

### **III – ELEZIONI**

#### **CONVOCAZIONE**

##### **Avviso di convocazione**

**91.** Non vi è violazione dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 e dell'art. 14, comma 2, del DPR n. 221/1950 laddove l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale – trasmesso agli iscritti tramite posta prioritaria, come consentito dalle novità introdotte in materia dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge 80/2005 – risulti completo di tutte le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 14 del DPR n. 221, ossia l'indicazione dei membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (*n. 49 del 12 novembre*).

**92.** Non sussiste nullità delle operazioni elettorali, in relazione alle norme introdotte dal decreto-legge n. 35/2005, che ha previsto l'onere di avviso della convocazione dell'assemblea elettorale anche mediante annuncio sul sito internet della Federazione nazionale, laddove si riscontri una divergenza con l'avviso trasmesso agli iscritti per via cartacea, in quanto i due avvisi non debbono essere identici. Va ricordato, in proposito, l'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. un. n. 7344/1998) secondo il quale eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali, ove sussistenti, non inficiano i risultati salvo che non siano state sanzionate dal legislatore con la nullità, ovvero impediscano l'autenticità delle scelte degli elettori, dovendo così distinguersi la nullità dalla mera irregolarità (*n. 49 del 12 novembre*).

#### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI**

##### **Omonimia tra iscritti nell'Albo**

**93.** È infondato il gravame con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del DPR n. 570/1960 per annullamento delle schede votate in favore di un iscritto in quanto mancanti dell'indicazione della data di nascita dello stesso. Tale indicazione è, infatti, necessaria quando vi sia una omonimia nelle liste presentate. Ciò tanto più ove la necessità di indicare anche la data di nascita del candidato, pena l'annullamento delle schede, sia stata evidenziata nell'avviso di convocazione e all'interno delle cabine elettorali. È bensì vero che, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, dec. 14 dicembre 1999), il voto deve essere ritenuto valido ogni qualvolta sia possibile accertare in concreto la volontà effettiva dell'elettore ma, nel caso in cui vi siano colleghi aventi generalità simili o addirittura omonimi, tale volontà non può essere concretamente ed effettivamente accertata (*n. 49 del 12 novembre*).

##### **Presenza di estranei al seggio – invalidità delle elezioni**

**94.** È fondato il gravame relativo alla irregolare partecipazione di persone non facenti parte del seggio elettorale alle operazioni di scrutinio, ove sia riportato nel relativo verbale che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio anche altre persone oltre al presidente del seggio, agli scrutatori e al segretario, con conseguente violazione degli artt. 15 e 17 DPR n. 221/1950.

Come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni (dec. 5 luglio 2000, n. 83), è illegittima l'anomala partecipazione al seggio elettorale di soggetti estranei alle predette figure, qualificati come candidati interessati che seguono le operazioni di scrutinio.

Né l'irregolare costituzione del seggio elettorale può essere considerata una mera irregolarità formale, tale cioè da non determinare l'invalidità delle operazioni elettorali. Detta irregolarità non

può considerarsi sanata per il fatto che non ha in concreto falsato i risultati delle elezioni (*n. 32 del 9 maggio*).

### **Scheda elettorale**

**95.** È infondato il ricorso con cui si lamenta nullità assoluta e insanabile delle operazioni elettorali per presenza, nelle urne, di numero di schede superiore al numero dei votanti, se – per mero errore materiale – alcune schede riguardanti le operazioni elettorali del Collegio dei revisori dei conti siano state inserite (e successivamente annullate per garantire l'integrità e la correttezza delle operazioni di scrutinio) nelle urne relative alla elezione dei componenti del Consiglio direttivo.

La Commissione Centrale si è in precedenza pronunciata su vicende analoghe (decisioni nn. 90 e 91 del 2002; dec. 19 maggio 2003 n. 34), ritenendo legittimo l'annullamento di una scheda di un colore inserita in una busta di colore diverso. Inoltre, il Consiglio di Stato (sez. V, dec. 25 ottobre 1999 n. 1708 e 15 settembre 2001 n. 4830), ha affermato che non possono comportare annullamento delle operazioni elettorali mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto (*n. 49 del 12 novembre*).

### **Sostituzione del Presidente del seggio**

**96.** È infondato il motivo di ricorso con il quale si lamenta la nullità dell'assemblea elettorale perché presieduta da soggetto non competente, si ricorda quanto stabilito dall'art. 2, ultimo comma, del d. lgs. n. 233/1946 secondo il quale “il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente”; pertanto, è pienamente legittimo l'avvicendamento tra Presidente e vice Presidente, rientrando istituzionalmente nelle funzioni vicarie di quest'ultimo la sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento (*n. 49 del 12 novembre*).

## **IV – RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE**

### **COMPETENZA**

#### **Compensazione delle spese del giudizio di Cassazione**

97. Sono compensate le spese del giudizio di Cassazione (*n. 6 del 29 marzo*).

#### **In materia di ricorsi di odontoiatri**

98. Non può essere accolta l'eccezione, sollevata dall'Ordine, per cui l'organo giudicante competente a ricevere il ricorso in oggetto sarebbe la "Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni sanitarie per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra" prevista dalla legge 409/1985. La citata legge, invero, disciplina la composizione della Commissione, istituita in seno al Consiglio dell'Ordine, competente, nella fase amministrativa, nei procedimenti disciplinari nei confronti degli odontoiatri, ma nulla dispone in ordine alla tutela di natura giurisdizionale contro i provvedimenti emessi dalla suddetta Commissione, per la quale si applica il DPR n. 221/1950 (*n. 13 del 29 marzo*).

#### **Pagamento delle spese di lite**

99. In relazione alla richiesta del ricorrente tesa ad ottenere il pagamento delle spese di lite, la Commissione Centrale ha statuito di non essere competente a disporre in merito (*n. 9 del 29 marzo*).

### **COMUNICAZIONE DA PARTE DI ORDINI E COLLEGI**

100. È infondato il gravame con cui si deduce l'omessa comunicazione dei termini e delle modalità per l'impugnazione del provvedimento, poiché, pur mancando tale indicazione nella lettera di notifica della decisione, tale irregolarità non ha impedito al ricorrente di produrre il gravame in esame. Non è stato pertanto violato il diritto di difesa dell'interessato che, come più volte affermato dalla Commissione Centrale, deve essere assicurato in ogni fase e grado del procedimento disciplinare (*n. 55 del 13 luglio*).

### **IMPROCEDIBILITÀ**

#### **Cessata materia del contendere**

101. La comunicazione da parte dell'Ordine o Collegio dell'avvenuta iscrizione nell'Albo professionale richiesta dal ricorrente dà luogo alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere (*n. 16 del 9 maggio*).

102. La comunicazione da parte dell'Ordine o Collegio dell'avvenuto pagamento dei contributi da parte del sanitario dà luogo alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere (*n. 44 del 9 maggio*).

#### **Sopravvenuta carenza di interesse**

103. L'annullamento, in sede di autotutela, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dà luogo alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (*n. 18 del 9 maggio*).

## **IRRICEVIBILITÀ**

**104.** Ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del DPR n. n. 221/1950, il mancato rispetto dei termini e dei modi ivi prescritti per l'effettuazione delle notifiche ed il deposito delle relate comporta l'irricevibilità del ricorso (*nn. 17 del 9 maggio, 28 del 13 luglio, 45-47 del 12 novembre, 50 del 13 luglio*).

## **NOTIFICHE**

### **Elezioni**

**105.** È fondata l'eccezione dell'Ordine resistente relativa alla irricevibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso a tutti i membri del Consiglio direttivo, in quanto controinteressati. Tale omissione viola il principio del contraddittorio e rende, pertanto, il ricorso inammissibile (*n. 19 del 9 maggio*).

## **RINUNZIA**

**106.** La rinuncia al ricorso, accettata dall'Ordine o Collegio resistente, comporta l'estinzione del ricorso medesimo (*nn. 25 e 30 del 13 luglio*).